



CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

nella adunanza del 11 maggio 2017
composta dai magistrati:

- Pres. di Sezione Maurizio MIRABELLA - Presidente
- Consigliere Pasquale PRINCIPATO – Componente
- Consigliere Mario GUARANY - Componente
- Primo Ref. Valeria FRANCHI – Componente Relatore
- Primo Ref. Marco DI MARCO - Componente

LEGGE n. 266/2005

RENDICONTO 2012, 2013 e 2014 – BILANCIO DI PREVISIONE 2015
COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE (MC)

VISTO l'art. 100, comma secondo, della Costituzione;

VISTO il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti come modificata, dapprima, con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004 e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti relazioni apposite in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti, sulle cui segnalazioni è esclusivamente fondato tale controllo;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e corretto dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

VISTE le "Linee-guida" predisposte dalla Corte dei conti per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto 2012, approvate dalla Sezione delle Autonomie giusta deliberazione n. 18/AUT/2013/INPR in data 12 luglio 2013 (pubblicata in G.U., S.O. 9 agosto 2013, n.186);

VISTE le "Linee-guida" predisposte dalla Corte dei conti per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto 2013, approvate dalla Sezione delle Autonomie giusta deliberazione n. 11/SEZAUT/2014/INPR in data 15 aprile 2014 (pubblicata in G.U., S.O. 8 maggio 2014, n. 105);

VISTE le deliberazioni della Sezione delle Autonomie 13/SEZAUT/2015/INPR e 32/SEZAUT/2015/INPR rispettivamente in 23 settembre 2015 e 30 novembre 2015, con le quali sono state approvate le linee-guida per la redazione, da parte degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, delle relazioni di cui alla sopra richiamata legge n. 266/2005 concernenti i rendiconti dell'esercizio 2014 e i bilanci preventivi dell'esercizio 2015;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 4/2015/INPR con cui sono state dettate le Linee di indirizzo per il passaggio alla nuova contabilità delle regioni e degli enti locali;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 31/2015/INPR con cui sono state dettate le Linee di indirizzo in tema di gestione di cassa delle entrate vincolate e destinate alla luce della disciplina dettata dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

VISTE le relazioni inoltrate alla Sezione da parte dell'Organo di revisione in ordine ai rendiconti 2012, 2013 e 2014;

VISTA la nota del 12 agosto 2014 prot. n. 2538 con cui il magistrato incaricato dell'istruttoria comunicava al Comune di Civitanova Marche gli esiti dei controlli effettuati;

VISTE le deduzioni formulate dall'Ente con nota prot. n. 2837 del 10 ottobre 2014;

VISTA la nota istruttoria prot. n. 3074 del 29 agosto 2016 con cui il magistrato incaricato richiedeva al Comune di Civitanova Marche chiarimenti ed integrazioni;

VISTE le deduzioni formulate dall'Ente acquisite agli atti con prot. n. 3334 del 14 ottobre 2016 afferenti al rendiconto 2013, 2014 e bilancio di previsione 2015;

ESAMINATA la documentazione pervenuta e gli elementi emersi in istruttoria nonché quelli acquisiti anche in via officiosa;

VISTA la nota con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

VISTE le memorie fatte pervenire dall'Amministrazione, successivamente alla convocazione in adunanza, acquisite agli atti della Sezione con prot. n. 1927 del 5 maggio 2017;

UDITI i rappresentanti dell'Amministrazione - ritualmente convocata per l'odierna adunanza - nelle persone del Vice Sindaco Prof. Giulio Silenzi, del Segretario Comunale Dott. Piergiuseppe Mariotti (in carica negli esercizi in esame), del Dirigente dell'Area Risorse Finanziarie Dott. Marco Passarelli, della Responsabile del Servizio Bilancio - Economato Dott.ssa Maria Luisa Melatini e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Dott. Carlo Alberto Magini;

VISTA la documentazione prodotta dall'Ente a seguito di specifica richiesta, pervenuta alla Sezione a seguito dell'adunanza e acquisita agli atti con protocollo n. 2180 del 24 maggio 2017 e n. 2322 del 9 giugno 2017;

UDITO il relatore dott.ssa Valeria Franchi;

PREMESSO

Come noto la funzione di controllo avente ad oggetto i bilanci di previsione ed i rendiconti degli Enti locali, intestata dall'art. 1 commi 166 e ss. Legge n. 266/2005 alle Sezioni Regionali della Corte dei conti, è stata significativamente incisa dal recente d.l. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, che, in uno ad una più generale rivisitazione del sistema dei controlli interni, ha, altresì, previsto un rafforzamento di quelli esterni sulla gestione, per un verso, mediante l'introduzione di nuovi istituti e, per altro, mediante la implementazione di quelli già esistenti anche al fine di conferire una maggiore effettività agli stessi e di potenziare la vigilanza sulla adozione delle misure correttive.

Rilevano, in questa prospettiva, il novellato art. 148 Tuel e, soprattutto, ai fini che ne occupano, il nuovo art. 148 bis Tuel a mente del quale *"Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'art. 1 commi 166 e ss. della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dall'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti"* precisandosi come per le verifiche sui rendiconti debba aversi riguardo anche *"alle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente"*.

Per ciò che attiene le c.d. misure correttive ed il successivo monitoraggio sulle stesse, il comma 3 del citato art. 148 bis dispone, inoltre, che *"l'accertamento di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti*

con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare entro 60 gg dalla (...) pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio" e che "tali provvedimenti sono trasmessi alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di 30 giorni dal ricevimento" prevedendosi qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti ovvero in caso di esito negativo che "è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria".

La Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 60 del 5 aprile 2013) ha, peraltro, evidenziato come siffatta evoluzione del sistema dei controlli esterni intestati alla Corte dei conti, e la previsione in favore delle Sezioni regionali di controllo di strumenti di tipo inibitorio, risulti compatibile con gli ambiti di autonomia costituzionalmente garantiti agli enti territoriali e con il principio di equiordinazione di cui all'art. 114 della Costituzione posto che, i nuovi controlli al pari di quelli già previsti dall'art. 1 commi 166 e ss. Legge Finanziaria 2006, sono finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio – assunto a principio positivizzato in plurime disposizioni della nostra Carta fondamentale (cfr. art. 81, 97, 117 e 119 Cost.) – e rinvergono fondamento nella peculiare funzione di presidio assoluta dalla Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico.

Né siffatto potenziamento vale a snaturare o inficiare la natura collaborativa dei controlli di cui trattasi – già positivizzata all'art. 7 comma 7 della Legge 6 giugno 2003 n. 131 ed in maniera univoca ribadita dal Giudice delle leggi (Corte Cost. 9 febbraio 2001, n. 37 e 7 giugno 2007, n. 179): ne consegue l'opportunità di segnalare alla attenzione degli Enti anche irregolarità non gravi e criticità, che pur inidonee a fondare una pronuncia di accertamento ex art. 148 *bis* Tuel, appaiono suscettive di incidere sulla sana gestione finanziaria ovvero dar luogo a situazioni di deficitarietà e di squilibrio.

Così ricostruiti il quadro normativo di riferimento e le finalità del presente controllo si illustrano gli esiti delle verifiche svolte precisandosi, peraltro, che l'assenza di specifico rilievo non vale ad integrare implicita valutazione positiva.

CONSIDERATO

L'esame della relazione redatta dall'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 1 commi 166 e ss. della L. 23 dicembre 2005 n. 266, con riguardo ai documenti contabili indicati in epigrafe ha evidenziato irregolarità e profili critici, di seguito specificati, che permangono tali, all'esito del contraddittorio scritto e dei successivi chiarimenti forniti dall'Amministrazione.

1. Deliberazioni assunte a fronte di pareri contrari

Nell'ambito delle verifiche svolte in ordine al rendiconto relativo agli esercizi 2013 e 2014 nonché in ordine al bilancio di previsione 2015, anche alla luce degli esposti pervenuti alla Sezione e acquisiti agli atti, sono stati svolti specifici approfondimenti con riguardo ad una pluralità di deliberazioni assunte nonostante il parere contrario del responsabile del Servizio finanziario e/o del Segretario comunale.

Trattasi, segnatamente, delle deliberazioni di seguito indicate:

- G.C. n. 243/2013; G.C. n. 266/2013; G.C. n. 275/2013; G.C. n. 287/2013; G.C. n. 293/2013; G.C. n. 294/2013; G.C. n. 295/2013; G.C. n. 298/2013; G.C. n. 310/2013; G.C. n. 345/2013; G.C. n. 217/2013; C.C. n. 42/2013;
- C.C. n. 37/2014; G.C. n. 40/2014; G.C. n. 190/2014.

Medesima circostanza è stata, peraltro, acclarata anche con riguardo ad alcune deliberazioni relative all'esercizio 2015.

In sede istruttoria sono stati acquisiti dettagliati elementi conoscitivi in ordine alle ragioni sottese ai predetti pareri negativi – riconducibili prevalentemente alla necessità di informare la gestione della spesa in costanza di esercizio provvisorio a principi di prudenza ovvero alla sussistenza di rischi per il mantenimento degli equilibri di bilancio di parte corrente – ed alle motivazioni – incentrate, soprattutto, sul formale rispetto del criterio dei c.d. dodicesimi ovvero sulla mancanza di rischi per gli equilibri di bilancio – poste a fondamento delle determinazioni, comunque, assunte dagli organi deliberanti.

Del pari, in occasione della adunanza pubblica, i rappresentanti dell'Ente, nel precisare che le deliberazioni in argomento avendo ad oggetto spese di non rilevante entità, non fossero suscettibili di alterare gli equilibri di bilancio hanno evidenziato come le stesse fossero necessarie in quanto assunte nell'imminenza della stagione turistica estiva.

2. Ritardata approvazione del rendiconto anni 2012, 2013 e 2014

Gli approfondimenti istruttori hanno acclarato che l'approvazione del rendiconto relativo agli esercizi 2013 e 2014 è avvenuta, rispettivamente, il 3 luglio 2014 e il 29 maggio 2015, quindi in lieve ritardo rispetto ai termini di legge. Analoga criticità, già oggetto di segnalazione da parte della Sezione con la deliberazione n. 154/2012/PRSP quanto al rendiconto 2010, è stata, peraltro, rilevata per il rendiconto relativo agli esercizi 2011 (approvato circa un anno dopo la naturale scadenza) e 2012, oggetto di esposti pervenuti ed acquisiti agli atti della Sezione.

Parimenti il rendiconto 2015 è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 7 giugno 2016 ed analogo ritardo si rileva in ordine all'approvazione del rendiconto 2016, oggetto, anch'esso, di segnalazione pervenuta alla Sezione.

Al riguardo l'Amministrazione ha evidenziato che detto ritardo deve annettersi a "*difficoltà di ordine organizzativo*" riconducibili, principalmente, "*alla carenza di personale sia nel settore finanziario sia negli altri servizi che comporta criticità nei tempi di istruttoria e reperimento delle informazioni necessarie alla redazione del documento contabile*", carenza ancor più accentuata, secondo l'Ente, negli ultimi esercizi.

Quanto al rendiconto 2014, nell'evidenziare l'eccezionalità e la complessità delle operazioni propedeutiche alla verifica straordinaria dei residui, l'Ente ha rilevato le ulteriori criticità rappresentate dalla tardiva diffusione del testo del D.M. del 2 aprile 2015 (pubblicato nella G.U. n. 89 del 17 aprile 2015).

3. Verifica dei parametri di ente strutturalmente deficitario

Nell'ambito delle verifiche svolte è stato acclarato, sia negli esercizi 2012 e 2013 che nel successivo, il mancato rispetto del parametro di deficitarietà n. 4 come di seguito specificato:

- Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente.

Chiesti chiarimenti in ordine alle ragioni sottese a tale superamento e alle misure correttive adottate, l'Ente, in sede di contraddittorio scritto, ha rappresentato che lo stesso è da annettersi, per entrambi gli esercizi, a spese *"di provenienza dell'esercizio stesso il cui pagamento, per la natura contrattuale del servizio ovvero in quanto la relativa fattura è pervenuta a fine anno se non oltre, è scaduto giocoforza nell'esercizio successivo"* e che il rispetto di detto parametro rappresentava uno degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione dell'anno 2014, adottato con atto della Giunta Comunale n. 343/2014.

L'Ente ha evidenziato, a sostegno delle proprie deduzioni, che il predetto parametro risulterebbe rispettato negli esercizi 2015 e 2016.

In sede istruttoria è, altresì, emerso lo sfioramento nell'esercizio 2014, (parimenti evidenziato nell'esercizio 2011), del parametro n. 7, ancorché non attestato a mente delle certificazioni dell'Organo di revisione ed alla stregua dei dati estrapolati dalla procedura SIRTEL.

Gli approfondimenti istruttori, nel rilevare per il 2014 un importo di debiti di finanziamento - non assistiti da contribuzioni statali, regionali o da altri enti delle amministrazioni pubbliche - pari ad euro 52.177.884,05 (cfr. dati Ministero dell'Interno - Finanza Locale - Certificati consuntivi - Quadro 8bis) e un totale di entrate correnti pari ad euro 40.122.485,35, avevano - di contro - accertato un rapporto percentuale del 130,04% superiore, quindi, al limite del 120% previsto in caso di risultato contabile di gestione negativo.

A riscontro delle osservazioni formulate l'Amministrazione, nel richiamare il paragrafo 2.1 "Parametro concernente il risultato contabile di gestione" della circolare del Ministero dell'Interno FL 9/2010, che secondo le prospettazioni dell'Ente troverebbe applicazione nel caso di specie, ha precisato che il risultato di gestione *"appare negativo (€ 1.551.225,80) in quanto sono messi in contrapposizione gli accertamenti e gli impegni senza tenere conto dell'applicazione dell'avanzo di amministrazione per complessivi € 2.269.958,29"*. Conseguentemente, secondo l'Ente, se il risultato di gestione (- euro 1.551.225,80) venisse migliorato dell'importo dell'avanzo di amministrazione 2013 utilizzato per spese di investimento (euro 2.021.000,00), il saldo di competenza risulterebbe positivo (euro 469.774,25) e il limite

del parametro 7 risulterebbe rispettato "in presenza di un rapporto debito/entrate correnti pari al 130,04%".

Nell'ambito del contraddittorio intercorso è stato evidenziato come il richiamo al paragrafo 2.1 della circolare sopracitata si appalesi inconferente atteso che lo stesso fa riferimento al parametro n. 1 (Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5% rispetto alle entrate correnti - a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento) e non al parametro n. 7, come può, peraltro, evincersi dalle indicazioni fornite dalla nota metodologica per l'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale di cui al decreto ministeriale 24 settembre 2009, concertata dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali in data 30 settembre 2009 cui la circolare del Ministero dell'Interno FL 9/2010, sopra citata, rinvia.

L'Ente, in sede di adunanza, nel condividere le considerazioni sopra svolte, ha depositato deduzioni che acclarano il rispetto del predetto parametro negli esercizi 2015 e 2016.

4. Gestione di competenza e risultato di amministrazione

Il risultato della competenza, positivo negli esercizi 2012 e 2013, diviene fortemente negativo nel 2014 laddove è dato registrare un consistente peggioramento rispetto a quello attestato negli esercizi precedenti così come evidenziato nel prospetto seguente:

Risultato di gestione

	2012	2013	2014
Accertamenti di competenza	50.032.693,01	48.421.106,23	50.234.956,18
Impegni di competenza	49.610.933,13	48.238.241,46	51.786.181,98
Saldo di competenza	421.759,88	182.864,77	-1.551.225,80

Il quadro "Verifica degli equilibri di parte corrente e di parte capitale" attesta, per l'esercizio 2013, una differenza di parte corrente negativa (-568.178,84 euro), ripianata attraverso l'utilizzo di entrate diverse destinate a spese correnti (contributi per permessi di costruire) per euro 879.580,67.

Il risultato di amministrazione, in aumento rispetto all'esercizio precedente, è positivo per euro 3.256.900,70 e risulta così suddiviso:

Esercizio 2013	
Descrizione	Importo
Risultato di amministrazione	3.256.900,70
Di cui:	
Vincolato	248.958,29
Per spese in conto capitale	2.352.874,45
Per fondo ammortamento	0,00
Per fondo svalutazione crediti	653.192,00
Non vincolato	1.875,96

Quanto all'esercizio 2014, il saldo di competenza negativo è ascrivibile alla parte capitale del bilancio, atteso che l'ammontare del saldo negativo di parte capitale è pari ad euro 2.810.624,41 ripianato attraverso l'utilizzo di altre entrate correnti destinate a spese di investimento (risparmi derivanti dalla rinegoziazione dei mutui per euro 325.740,54 e ulteriori

entrate correnti per euro 463.883,87) per un totale di euro 789.624,41 oltre che mediante utilizzo di parte dell'avanzo di amministrazione (euro 2.021.000,00) risultante dal rendiconto 2013.

Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2014, notevolmente ridotto rispetto agli esercizi precedenti, risulta così composto:

Esercizio 2014	
Descrizione	Importo
Risultato di amministrazione	590.476,90
Di cui:	
Vincolato	36.100,00
Per spese in conto capitale	0,00
Per fondo ammortamento	0,00
Per fondo svalutazione crediti	550.000,00
Non vincolato	4.376,90

A partire dalle attestazioni rese dal Collegio dei Revisori dei Conti nella propria relazione al rendiconto 2014 (cfr. pag. 14-15), sono stati richiesti elementi di dettaglio rispetto alla quota residua, pari ad euro 331.874,45, del vincolo per spesa in conto capitale apposto sull'avanzo dell'esercizio 2013 per euro 2.352.874,45, applicato nell'esercizio 2014 per euro 2.021.000,00, che avrebbe dovuto essere trasferita all'esercizio 2014 e indicata tra le componenti del risultato di amministrazione.

L'Ente, nel richiamare quanto già rappresentato con delibera di Consiglio Comunale n. 30/2015, ha evidenziato come il vincolo sull'importo di euro 331.874,45 debba considerarsi interamente riassorbito in quanto:

- *"dall'operazione di cancellazione di residui attivi e passivi è scaturito un saldo negativo di € 154.139,45;*
- *dalla gestione di competenza, sempre della parte capitale, è scaturito un saldo negativo di € 230.813,11, quindi per un totale di € 384.952,56".*

A tal riguardo giova evidenziare che le deduzioni svolte dall'Amministrazione non afferiscono alla gestione vincolata in conto capitale (cfr. prospetti 1.10.3 e 1.10.5 del questionario al rendiconto 2014).

Negli esercizi in esame è stato, altresì, rilevato un consistente scostamento tra entrate correnti a carattere non ripetitivo (euro 5.625.133,04 nel 2012, euro 1.359.170,78 nel 2013 ed euro 1.184.475,75 nel 2014) e spese correnti non ripetitive (euro 3.441.594,40 nel 2012, euro 857.018,15 nel 2013 ed euro 527.959,27 nel 2014).

Nel richiamare le valutazioni espresse dal Collegio dei revisori nelle proprie relazioni al rendiconto 2013 (cfr. pag. 65) e 2014 (cfr. pag. 56) sull'invito a non *"utilizzare entrate non ripetitive per dare copertura alle spese correnti permanenti"* (l'Organo certificava tale tipologia di entrate a finanziamento di spesa corrente in entrambi gli esercizi rispettivamente per euro 502.152,00 ed euro 423.446,19), stante l'aleatorietà di tali risorse, sia per i presupposti generatori che per i maggiori rischi di effettivo realizzo, sono stati richiesti chiarimenti circa le iniziative assunte dall'Ente per favorire il raggiungimento di una situazione di equilibrio finanziario strutturale. L'Amministrazione, nel sottolineare che solo alcune delle entrate

qualificate come straordinarie o aleatorie hanno effettivamente "natura straordinaria in presenza di attività di carattere strutturale e sistematico da parte degli uffici", ha rappresentato, in questa prospettiva, che l'ammontare del gettito ricorrente e consolidato afferente a tali risorse potrebbe essere ottenuto dalla valutazione di una adeguata serie storica evidenziando, altresì, che "nel 2014 e nel 2015 l'Ente non ha utilizzato, in sede di rendiconto, oneri di urbanizzazione per il conseguimento degli equilibri di parte corrente".

5. Verifica dei vincoli di bilancio

In fase istruttoria è emerso che gli accertamenti relativi alle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada hanno subito l'evoluzione sottoriportata:

2012	2013	2014
910.547,25	663.285,65	572.295,01

I dati forniti dall'Organo di revisione, nelle Relazioni a propria firma, hanno evidenziato per la gestione in conto residui la situazione compendiate nei prospetti seguenti:

anno 2013

DESCRIZIONE	RS/CP	accertamenti	riscossioni	eliminazione	residui da riportare
SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA	RS	2.333.720,14	238.442,95	8.847,48	2.086.429,71
	CP	663.285,65	332.861,76		330.423,89
				RESIDUI TOTALI	2.416.853,60

anno 2014

DESCRIZIONE	RS/CP	Accertamenti	riscossioni	eliminazione	residui da riportare
SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA	RS	2.416.853,60	266.905,79	1.297.091,05	852.859,76
	CP	572.295,01	430.240,54		142.054,47
				RESIDUI TOTALI	994.914,23

Ne consegue che, a fronte di residui da incassare pari rispettivamente ad euro 2.333.720,14 ed euro 2.416.853,60, l'Ente avrebbe realizzato riscossioni per euro 238.442,95, ed euro 266.905,79 con una percentuale di effettivo realizzo delle entrate pari rispettivamente al valore percentuale del 10,21 e del 11,04%.

A partire dalle attestazioni del Collegio dei revisori (cfr. pag. 37 Relazione al rendiconto 2013), che invitava l'Amministrazione ad "attivarsi per la riscossione, sollecitando il Concessionario e, nel caso mettendo anche in mora, a porre in essere tutte le azioni per il recupero anche forzoso dei crediti" ed avuto riguardo alla avvenuta cancellazione nel 2014 di residui per euro 1.297.091,05 (53,66% dei residui attivi al 1/1/2014), sono stati richiesti approfondimenti in merito nonché in ordine a provvedimenti *medio tempore* assunti in vista della velocizzazione di incasso della risorsa in argomento.

L'Ente, in risposta ai rilievi istruttori, nel dare atto di non ritenere *"particolarmente soddisfacente l'efficacia della riscossione da parte di Equitalia e data la sostanziale impossibilità di intervenire sulla stessa per accelerare le procedure di riscossione"* ha rappresentato di aver proceduto, sino al termine 31 dicembre 2017, all'affidamento della riscossione coattiva tramite ingiunzione fiscale a società iscritta nell'albo di cui all'articolo 53 del d.l. n. 446/1997 senza, peraltro, fornire dati in ordine all'importo degli incassi intervenuti a seguito di tali affidamenti. Alla stregua della documentazione offerta in comunicazione in occasione della adunanza pubblica l'Amministrazione ha attestato che a fronte di accertamenti per euro 1.735.609,87 (anni 2014-2015-2016) le riscossioni (aggiornate a gennaio 2017) ammontano ad euro 428.444,63 con una percentuale di realizzo pari al 24,68%.

Quanto all'operazione di cancellazione di residui attivi per euro 1.297.091,05, per la quale in fase istruttoria sono stati richiesti elementi informativi circa la ragione giuridica ed il titolo (atto, provvedimento, ecc.) in forza dei quali l'Ente aveva proceduto all'accertamento, nonché sull'iscrizione a ruolo di tali partite e sulla eventuale intervenuta dichiarazione di inesigibilità, l'Amministrazione ha succintamente precisato che detta eliminazione *"è stata effettuata, a titolo prudenziale, con riferimento ai residui di anzianità superiore a 5 anni privilegiando, in tale modo, la gestione delle riscossioni "per cassa" in relazione ai ruoli coattivi precedentemente emessi ed affidati a Equitalia"*.

Con riferimento alle entrate rivenienti dal recupero dell'evasione tributaria è emerso uno scarso indice di riscossione, partitamente evidenziato nel prospetto seguente:

		Recupero evasione ICI/IMU	Recupero evasione TARSU/TIA TARES	Recupero evasione COSAP TOSAP	Recupero evasione altri tributi	totale
2012	accertamenti	349.432,22	1.006.500,00	-	61.463,69	1.417.395,91
	riscossioni	57.152,22	0,00	-	52.112,76	109.264,98
	riscossioni/accertamenti	16,35%	0,00%	-	84,78%	16,36%
2013	accertamenti	3.864,00	0,00	18.270,29	49.351,25	71.485,54
	riscossioni (competenza)	3.864,00	0,00	12.885,58	41.613,65	58.363,23
	riscossioni/accertamenti	100,00%	0,00%	70,53%	84,32%	81,64%
2014	accertamenti	377.453,00	600.000,00	61.974,02	77.515,71	1.116.942,73
	riscossioni (competenza)	223.038,68	337.195,90	52.852,85	67.269,63	680.357,06
	riscossioni/accertamenti	59,09%	56,20%	85,28%	86,78%	60,91%

nonché la totale carenza nell'esercizio 2013 (a fronte di previsioni per euro 770.000,00) di accertamenti e incassi in ordine al recupero evasione TARSU, circostanza motivata, secondo i riscontri dell'Ente, dall'emissione dei ruoli coattivi a fine anno e dal rinvio degli accertamenti all'anno successivo.

L'Organo di revisione, nella propria relazione al rendiconto 2013, aveva esortato l'Ente, a:

- *"proseguire e intensificare l'attività di accertamento estendendola a tutti i tributi, rivedendo le procedure e adottando gli opportuni provvedimenti correttivi, in modo da migliorare la capacità di recupero delle risorse derivanti dal contrasto all'evasione tributaria"* (cfr. pag. 65);

- *“migliorare la riscossione degli accertamenti emessi negli esercizi precedenti, soprattutto quelli riferiti alle risorse Tarsu e Ici”* (cfr. pag. 26);
- *segnatamente alle entrate relative al recupero TARES/TARSU “monitorare costantemente l’incasso dei tributi sollecitando, e nel caso mettendo anche in mora il concessionario, a porre in essere tutti gli strumenti a sua disposizione per la riscossione anche coattiva della risorsa”* (cfr. pag. 28).

Chiesti elementi conoscitivi in merito alla importante mole di residui attivi eliminati definitivamente per l’importo di euro 425.384,00 (accertamenti ICI) e di euro 133.955,00 (accertamenti TARSU), certificata dallo stesso Organo di revisione nella propria relazione al rendiconto 2014 (cfr. pag. 22), l’Ente, pur non fornendo in comunicazione i richiesti dati di dettaglio sulla ragione giuridica e sul titolo (atto, provvedimento, ecc.) sulla base dei quali aveva proceduto al relativo accertamento, nonché sull’iscrizione a ruolo di tali partite e sulla eventuale intervenuta dichiarazione di inesigibilità, ha nuovamente rappresentato che *“si è trattato di un’azione prudentiale riferita ai residui di anzianità superiore a 5 anni privilegiando, in tale modo, la gestione delle riscossioni “per cassa” correlate ai ruoli coattivi precedentemente emessi ed affidati a Equitalia”*.

Nessun’altra deduzione è stata svolta dall’Amministrazione: privi di riscontro sono rimasti, in particolare, gli approfondimenti relativi a provvedimenti *medio tempore* assunti in vista della velocizzazione della fase di incasso della risorsa in argomento.

6. Gestione dei residui

L’esame delle relazioni redatte dall’Organo di revisione ha evidenziato per gli esercizi in esame una percentuale di incidenza del totale dei residui attivi sul totale degli accertamenti in conto competenza pari rispettivamente al 62,96% e al 42,87% come partitamente evidenziato:

es. 2013

TOTALE RESIDUI ATTIVI	ACCERTAMENTI DI COMPETENZA	% DI INCIDENZA
30.484.322,87	48.421.106,23	62,96%

es. 2014

TOTALE RESIDUI ATTIVI	ACCERTAMENTI DI COMPETENZA	% DI INCIDENZA
21.538.001,28	50.234.956,18	42,87%

A partire da quanto evidenziato dall’Organo di revisione nella propria relazione al rendiconto 2013 (cfr. pag. 66) in ordine alla necessità di mantenimento dei *“soli residui attivi esigibili i quali presentino un ragionevole grado di certezza”* e dell’effetto prodotto dai residui inesigibili *“sull’attendibilità del risultato contabile di amministrazione e sulla formazione dell’avanzo di amministrazione, che potrebbe pertanto risultare sussistente solo sotto il profilo contabile”*, nonché dell’invito a *“velocizzare la fase di incasso di tutti i residui ed in particolare dei più anziani, cercando di evitare il ricorso alla anticipazione di tesoreria”*, sono stati richiesti chiarimenti circa le movimentazioni finanziarie intervenute, *medio tempore*, a ridurre l’importo dei residui attivi attestati.

L'Ente, in riscontro alle richieste istruttorie ha fornito il prospetto sottoriportato riguardante i dati dei residui attivi di provenienza dell'esercizio 2014 e precedenti:

	importo accertato al 31.12.2014	importo da riscuotere
titolo I	7.779.699,93	3.108.258,80
titolo II	2.408.125,31	863.916,99
titolo III	5.748.876,58	2.203.912,45
titolo IV	3.044.464,64	1.902.499,40
titolo V	1.998.014,25	1.072.021,71
titolo VI	558.820,57	320.154,53
Totale	21.538.001,28	9.470.763,88

Ulteriori approfondimenti (ragione giuridica e titolo - atto, provvedimento, ecc. - sulla base dei quali l'Ente aveva proceduto al relativo accertamento, nonché iscrizione a ruolo di tali partite e eventuale intervenuta dichiarazione di inesigibilità) sono stati richiesti in ordine alla rilevante mole di residui attivi, presenti al titolo I e IV delle entrate, eliminati definitivamente nell'esercizio 2014 per l'importo di euro 1.870.197,10 (tassa per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani) e di euro 774.344,68 (alienazione di beni immobili e diritti reali su beni immobili servizi cimiteriali).

L'Ente non ha provveduto a fornire i richiesti dati di dettaglio e, nel confermare nuovamente che *"si è trattato di un'azione prudenziale riferita ai residui di anzianità superiore a 5 anni privilegiando, in tale modo, la gestione delle riscossioni "per cassa" correlate ai ruoli coattivi precedentemente emessi ed affidati a Equitalia"* ha sottolineato come *"l'operazione di cancellazione dei residui effettuata in sede di rendiconto 2014 è riconducibile ad una più analitica e approfondita verifica della effettiva "conservabilità" degli stessi effettuata anche in prospettiva dell'entrata in vigore della nuova contabilità armonizzata"*.

Nessuna deduzione è stata fornita dall'Amministrazione in ordine alle modalità osservate per il riaccertamento ordinario dei residui negli esercizi precedenti il 2014.

Residui ante 2009-2010

L'analisi dei residui attivi ante 2009 (per l'esercizio 2013) e 2010 (per l'esercizio 2014) ha evidenziato, specificamente per il 2013, la presenza di una notevole quantità di residui vetusti del Titolo I (Entrate tributarie) e III (Entrate extra-tributarie), caratterizzati da uno scarso indice di realizzazione, così come compendiato nel prospetto seguente:

anno	titolo I	titolo III	totale	Avanzo di Amministrazione	incidenza residui su A.A.
2013	1.492.204,36	1.334.636,68	2.826.841,04	3.256.900,70	86,80%
2014	-	296.012,12	296.012,12	590.476,90	50,13%

L'Ente, in risposta ai rilievi istruttori, ha fornito il prospetto sottoriportato riguardante l'attuale situazione complessiva degli stessi:

	importo da riscuotere
Titolo I	-
Titolo III	122.104,84
Totale	122.104,84

Prendendo le mosse dall'invito dell'Organo di revisione in sede di relazione al rendiconto 2013 (cfr. pag. 66) - in ordine alla grossa mole di residui attivi e alla velocizzazione del relativo incasso - a *"rimpinguare il fondo svalutazione crediti per adeguatamente fronteggiare l'eventuale inesigibilità di tali crediti"* indicazioni sono state richieste rispetto alla scelta di ridurre nell'esercizio 2014 l'importo del fondo portandolo da euro 653.192,00 (anno 2013) ad euro 550.000,00. L'Ente ha rilevato che, malgrado la riduzione, il nuovo ammontare del fondo risulta *"significativamente superiore all'importo minimo previsto dall'articolo 6, comma 17, del decreto legge n. 95/2012"*.

L'analisi dei residui di parte capitale (esercizi precedenti al 2009-2010), ha evidenziato un disequilibrio tra i residui passivi del Titolo II (euro 4.064.858,68 - 2013 ed euro 4.110.930,07 - 2014) e gli omologhi attivi del Titolo IV (euro 1.022.981,69 - 2013 ed euro 1.059.595,79 - 2014) e V (euro 1.172.970,03 - 2013 ed euro 1.501.399,36 - 2014), in riferimento ai quali l'Ente ha rappresentato che, allo stato attuale, l'importo dei residui attivi da riscuotere di tale fattispecie ammonta ad euro 746.954,83 per il titolo IV e ad euro 1.072.021,71 per il titolo V e che gli stessi *"sono oggetto di costante monitoraggio"*.

Con riguardo ai residui passivi del titolo II non movimentati da oltre tre esercizi per i quali non vi sia stato l'affidamento dei lavori, l'Amministrazione ha significato che:

- l'importo di euro 129.114,00, (es. 2006), relativo ad *"Acquisto beni immobili - Villa Eugenia cap. 2523"* è stato mantenuto in quanto l'Ente ha esercitato il diritto di prelazione a seguito del quale si è instaurato un contenzioso tuttora in corso;
- l'importo di euro 754.141,00, (es. 2009) relativo a *"Servizio strade e circolazione - realizzazione sottopasso lungomare nord cap. 2837.31"*, risulta pagato per euro 461.357,94 e le relative opere sono in corso di ultimazione.

Quanto ai residui attivi del titolo IV derivanti da trasferimenti dallo Stato e dalla Regione (anteriori all'anno 2009 e 2010), sono stati chiesti chiarimenti circa le iniziative assunte per il mantenimento e/o reiscrizione nel bilancio statale/regionale dei residui dichiarati perenti. Sul punto l'Ente, nel confermare incassi sui contributi regionali per euro 164.504,46, ha precisato che *"i residui attivi ad oggi non ancora riscossi sono correlati a spese del titolo II in fase di realizzazione/ultimazione"*. Nessuna ulteriore deduzione è stata svolta dall'Amministrazione quanto ai richiesti approfondimenti sul mantenimento nel bilancio statale/regionale dei residui dichiarati perenti né, tantomeno, su iniziative volte a concordare un cronoprogramma con gli Enti interessati.

7. Debiti fuori bilancio e passività potenziali

A partire dalle attestazioni rese dall'Organo di revisione nella relazione al rendiconto 2014 (cfr. pag. 56), che, *"preso atto dell'evoluzione che i debiti fuori bilancio hanno avuto nell'ultimo triennio"* raccomandava di *"monitorare costantemente il contenzioso civile e amministrativo"* al fine di *"individuare con tempestività passività potenziali e/o latenti per assumere i*

provvedimenti del caso", sono stati chiesti specifici chiarimenti in ordine a detta tipologia di debiti. Si richiamava, al riguardo, la deliberazione C.C. n. 108/2012 con la quale sono stati riconosciuti di "*Debiti Fuori Bilancio derivanti da parcelle di Avvocati per cause anni progressi*" per l'importo di euro 454.193,07 (a fronte di note spesa relative alle pratiche in oggetto per euro 487.066,82 l'importo degli impegni assunti negli esercizi nei quali era sorto il contenzioso era pari a euro 32.873,75), e la deliberazione di C.C. n. 9/2014 avente ad oggetto il riconoscimento di debiti fuori bilancio per la medesima causa per euro 244.010,05 (a fronte di note spesa per euro 256.380,32 gli impegni assunti negli esercizi nei quali era sorto il contenzioso ammontavano ad euro 12.370,27) nonché la deliberazione di C.C. n. 109/2014 relativa ad un ulteriore debito f.b. per euro 12.148,64 (per mancanza di un atto iniziale di condivisione della nomina del Legale e di assunzione dell'impegno di spesa).

In particolare si è chiesto di relazionare in ordine all'iter di quantificazione della spesa da assumere per il conferimento degli incarichi legali e alle valutazioni successive al fine di apprestare per tempo risorse aggiuntive, sullo stato del contenzioso pendente, sugli atti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, sulla copertura finanziaria dei debiti riconosciuti (con indicazione degli impegni/capitoli e della data di assunzione degli stessi) e sulla data di pagamento dei debiti in argomento.

L'Ente, in risposta ai richiesti approfondimenti, ha evidenziato di aver tracciato dalla fine dell'anno 2012, per il conferimento di incarichi legali, un percorso diverso rispetto al passato, al fine di poter effettuare una corretta imputazione a bilancio del costo complessivo presunto della prestazione. Ha rappresentato di provvedere alla richiesta, per ogni singolo giudizio, di preventivi a 3-5 Avvocati di fiducia dell'Ente, di comprovata competenza e professionalità, sì da attivare una procedura comparativa affidando l'incarico al legale che ha praticato il prezzo più vantaggioso e concordando il corrispettivo già in fase di incarico affinché la liquidazione dell'onorario e della spesa trovi sufficiente provvista nella contabilità dell'ente sì da evitare la formazione di debiti fuori bilancio. L'atto di affidamento dell'incarico prevede, per il legale incaricato, l'obbligo di comunicare tempestivamente in corso di causa gli eventuali ed eccezionali incrementi di spesa, debitamente motivati, al fine di appostare per tempo risorse aggiuntive.

Quanto allo stato del contenzioso pendente l'Ente ha evidenziato la sussistenza di circa 130/150 cause risalenti (anni 90 e primo decennio del 2000) per le quali la quantificazione della spesa per le competenze degli avvocati è stato effettuato in maniera forfettaria. Negli ultimi anni l'Amministrazione ha provveduto a richiedere ai legali incaricati di indicare, in base all'andamento della causa, gli importi delle competenze che stavano maturando allo scopo di procedere all'imputazione delle relative somme nel bilancio dell'Ente. Secondo le prospettazioni dell'Ente in molti casi questo iter non si è potuto completare per cui, a chiusura della vertenza, l'Amministrazione si è trovata, e si trova, a dover liquidare parcelle di importo superiore all'impegno inizialmente assunto con conseguente formazione di debiti fuori bilancio.

Quanto agli approfondimenti richiesti sugli atti di riconoscimento dei debiti, sulla copertura

finanziaria (con indicazione degli impegni/capitoli e della data di assunzione degli stessi) e sulla data di pagamento dei debiti in argomento l'Ente, pur confermando di aver proceduto a tali riconoscimenti secondo le prescrizioni dell'art. 194, comma 1, lettera e), del D. Lgs. n. 267/2000, non ha provveduto a fornire i dati e le informazioni richiesti.

In sede istruttoria, prendendo le mosse dall'invito dell'Organo di revisione nella relazione al rendiconto 2014 (cfr. pag. 44), a *"osservare con maggiore attenzione e diligenza il procedimento di spesa disciplinato dall'art. 191 D. Lgs. 267/2000, soprattutto nelle acquisizioni di beni e servizi, in modo da evitare la maturazione di oneri a carico del bilancio non coperti dall'impegno di spesa inizialmente assunto; nonché ad agire per il loro riconoscimento con maggiore tempestività una volta che tali debiti dovessero inevitabilmente emergere"* informazioni di dettaglio sono state richieste sulle motivazioni che avevano indotto l'Ente a procedere al riconoscimento di debiti fuori bilancio, già palesati nel 2013 (cfr. proposte di deliberazione C.C. nn. 84, 134 e 140/2013 e Delibera G.C. n. 485/2013), nel successivo esercizio (cfr. delibere C.C. n. 9 e n. 10 del 24/01/14) durante la gestione provvisoria (cfr. Delibera C.C. n. 60 del 30/7/14 ad oggetto: "Esame ed approvazione della Relazione previsionale e programmatica, del Bilancio di Previsione 2014 e Pluriennale 2014/2016").

Formulati rilievi critici circa l'avvenuto riconoscimento di debiti fuori bilancio in costanza di esercizio provvisorio l'Amministrazione, con la memoria pervenuta a seguito di convocazione in adunanza, ha precisato che i competenti uffici avevano provveduto a predisporre tempestivamente le opportune proposte di deliberazione (n. 134 del 31 ottobre 2013 e n. 140 del 11 dicembre 2013) e ad iscrivere le stesse all'o.d.g. della seduta del Consiglio Comunale fissata per il 20 dicembre, che, è andata deserta. Di qui il differimento del riconoscimento dei debiti alla prima seduta utile del 2014.

Dette circostanze, ribadite anche in sede di adunanza pubblica, sono state ulteriormente confermate dall'Ente nella documentazione inviata a seguito della stessa. L'Amministrazione, nel rappresentare di aver condotto una *"trattativa formale e informale con gli stessi legali per poter ottenere condizioni di maggiore favore in ordine agli importi delle parcelle"* ha evidenziato, fornendo a corredo alcune note indirizzate agli stessi, come tali riduzioni fossero subordinate al sollecito pagamento delle parcelle.

L'Ente, nel rimarcare come la tardiva approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2013 (delibera C.C. n. 97 del 28 novembre 2013) abbia rappresentato un elemento di oggettiva criticità, ha ammesso di aver inteso evitare ulteriori ritardi e maggiori spese alle quali non sarebbe corrisposta alcuna utilità con conseguenti possibili ipotesi di danno erariale.

Peraltro l'Amministrazione, nel sottolineare di aver provveduto ad impegnare le risorse necessarie con atto di Giunta n. 485 del 31/12/2013, finanziando il riconoscimento mediante l'utilizzo di residui e di impegni sul bilancio pluriennale 2013/2015, ha sottolineato come tale operazione non ha potuto incidere sugli equilibri dell'esercizio 2014 (essendo gli impegni di spesa assunti nell'esercizio 2013).

8. Servizi conto terzi

Gli approfondimenti svolti in merito alle partite conto terzi hanno evidenziato, quanto all'esercizio 2014, la presenza di residui attivi al Titolo VI (euro 309.045,57) e passivi al titolo IV (euro 166.616,71) afferenti a esercizi ante 2010.

In risposta ai chiarimenti richiesti l'Ente, nel precisare che allo stato attuale i residui ante 2010 da incassare ammontano ad euro 203.037,31 e i residui da pagare ad euro 95.053,65, non ha fornito ulteriori dettagli in ordine alle specifiche poste allocate nelle predette voci.

Ulteriori approfondimenti sono stati richiesti in ordine al significativo incremento del rapporto percentuale degli accertamenti/impegni assunti nell'esercizio 2014 rispetto a quelli dell'esercizio 2013, evidenziato nel prospetto seguente:

SERVIZI CONTO TERZI	2013	2014	% di variazione
Altre per servizi conto terzi (accertamenti/impegni)	952.208,31	1.516.452,98	59,26%

Al riguardo l'Ente, pur confermando la validità dei dati certificati nel questionario al rendiconto 2014, non ha fornito giustificazioni in ordine a tale consistente aumento.

Nel sottolineare che già con delibera n. 154/2012/PRSP, in sede di esame del rendiconto 2010, la Sezione invitava l'Ente ad "una rigorosa verifica dei presupposti onde farsi luogo ad imputazione di una posta contabile tra i servizi in conto terzi", sono stati richiesti chiarimenti con riferimento a pagamenti effettuati in ordine a partite contabilizzate nella voce "Altre per servizi conto terzi".

L'Amministrazione, nel confermare che "trattasi di operazioni che, per la loro natura, sono state correttamente gestite al titolo IV della spesa", non ha fornito specifiche deduzioni. La mancanza di circostanziati elementi conoscitivi in ordine a tali specifiche poste non consente di verificare eventuali allocazioni improprie.

9. Contenimento delle spese

Con specifico riferimento al contenimento delle spese le attestazioni dell'Ente hanno comprovato il rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 6, c. 7-10 e 12-14, d.l. n. 78/2010 e dall'art. 5, c. 2, del d.l. n. 95/2012 sia per l'esercizio 2013 che per il successivo. L'Ente ha ottemperato a quanto previsto dalla normativa circa l'invio alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti del prospetto - allegato obbligatorio al rendiconto - recante l'elenco delle spese di rappresentanza come previsto dall'art. 16 d.l. n. 138/2011 e la pubblicazione sul sito web istituzionale per gli anni 2012, 2013 e 2014.

Tuttavia le risultanze istruttorie hanno evidenziato una incongruenza in ordine alla tipologia di spesa "Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza" per l'esercizio 2014, valorizzata nel questionario (cfr. paragrafo 1.15.2 del questionario al rendiconto 2014) per l'importo di euro 7.543,02 mentre nel prospetto pervenuto alla Sezione risulta attestata, per le spese di rappresentanza, la somma di euro 18.587,16.

L'esame comparato di tali dati nonché dei pagamenti sostenuti dall'Ente, certificati alla stregua del sistema SIOPE, ha evidenziato importi nelle tipologie di spesa "manifestazioni e convegni" (euro 332.389,13), "pubblicità" (euro 1.978,82) e "formazione per il personale" (euro 8.389,00) non ricompresi nelle somme valorizzate nel citato prospetto del questionario. Di qui la richiesta di approfondimenti.

L'Amministrazione, nel fornire dettagli in ordine a tali somme ha rappresentato che *"l'articolo 6, comma 8, del decreto legge n. 78/2010 dispone una limitazione in merito alle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, quindi con riferimento a più tipologie, prevedendo altresì l'esclusione, nel caso del Comune, di quelle inerenti alle feste nazionali previste da disposizioni di legge"* e che l'importo di euro 7.543,02 *"considera la gamma delle voci previste dalla norma al netto di quelle per le quali la norma stessa prevede l'esclusione"* mentre l'importo di euro 18.587,16 *"comprende tutti gli oneri sostenuti per tale fattispecie inclusi anche quelli non soggetti al limite"*.

La differenza di euro 11.044,14 (euro 18.587,16 – euro 7.543,02), secondo le prospettazioni dell'Ente, sarebbe riconducibile a spese sostenute per *"feste nazionali previste da disposizioni di legge"* che non troverebbero, tuttavia, corrispondenza nella "descrizione dell'oggetto della spesa" certificato dall'Ente nel prospetto ministeriale di cui sopra.

Quanto ai pagamenti nelle tipologie di spesa "manifestazioni e convegni", "pubblicità" e "formazione per il personale" l'Amministrazione, in riscontro ai rilievi istruttori, ha precisato che gli stessi sono relativi *"all'organizzazione di tutte le manifestazioni e convegni, inclusi quegli eventi che non hanno caratteristiche tali da soggiacere ai limiti di cui alla normativa vincolistica in quanto relativi ad eventi finalizzati a promuovere, in misura di gran lunga prevalente, iniziative culturali e sportive a favore della cittadinanza e di promozione del territorio rispetto a esigenze di promozione dell'immagine dell'ente all'esterno e alla gestione strategica dei rapporti e delle comunicazioni con i cittadini, al fine sia di creare un'immagine positiva dell'Amministrazione che di ottenere consenso e sostegno per il suo operato e i suoi scopi, nonché di influenzare opinioni e comportamenti del pubblico che essa intende raggiungere ma anche, reciprocamente, di orientare le proprie scelte in corrispondenza delle opinioni e dei giudizi espressi da quest'ultimo"*.

Idonei elementi conoscitivi sono stati richiesti, per gli esercizi 2013 e 2014, emergendo profili critici in relazione ad alcune spese di rappresentanza sostenute dagli organi dell'Ente e certificate nel prospetto ministeriale inviato alla Sezione. L'Amministrazione, pur attestando la propria disponibilità, non ha fornito i richiesti approfondimenti (medesima richiesta era stata formulata in occasione della specifica istruttoria condotta in ordine alle spese di rappresentanza sostenute nell'esercizio finanziario 2012 conclusasi con emanazione della Deliberazione n. 68/2015/VSG).

La mancanza di circostanziati elementi conoscitivi in ordine alla specifica tipologia e alle occasioni in cui le spese segnalate sono state sostenute preclude un effettivo controllo sulle stesse. Per dette spese, non è quindi possibile evincere la sussistenza di tutti gli elementi che

valgono a differenziare un mero atto di liberalità, in quanto tale vietato, dall'effettivo evento di rappresentanza.

Quanto alla riscontrata mancata adozione di specifico regolamento o atto a valenza regolamentare riguardante la disciplina delle spese di rappresentanza, nondimeno evidenziata in sede di istruttoria sulle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2012, l'Ente ha rappresentato di averlo predisposto ma che lo stesso risulta in attesa di adozione da parte del Consiglio Comunale.

10. Organismi partecipati

In via generale è emerso che l'Ente non ha adottato forme di consolidamento dei conti con le proprie aziende, società o altri organismi partecipati, nondimeno l'Amministrazione riferisce di essersi attivata per garantire dal 2016 il rispetto delle previsioni normative.

L'Organo di revisione ha dato atto degli avvenuti adempimenti previsti dall'art. 6, c. 4, del d.l. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012, relativamente alla nota informativa su crediti e debiti reciproci tra lo stesso e le società partecipate e che sono state rilevate discordanze, nondimeno evidenziate in fase di istruttoria al rendiconto 2012, sia per l'esercizio 2013 che per il 2014.

Prendendo le mosse dall'invito espresso dal Collegio dei Revisori nelle proprie relazioni 2013 e 2014 rispetto all'adozione *"senza indugio e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie"*, sono stati richiesti elementi informativi circa le movimentazioni finanziarie *medio tempore* intervenute al fine della riconciliazione delle discordanze nonché, specificamente per le società Atac Civitanova s.p.a., Civita.s s.r.l. e Cosmari, in relazione alla parificazione dei conti nell'ottica di riduzione dell'ammontare delle poste debitorie/creditorie.

La medesima nota, peraltro, non riportava le risultanze relative agli organismi il Nodo Cooperativa sociale a r.l., Mercato Ittico Civitanovese e S.I. Marche srl, elencati dal sistema SIQuEL tra quelli a partecipazione *"diretta"* e *"in attività"*.

Svolti approfondimenti l'Amministrazione ha partitamente rappresentato:

- di aver provveduto nel corso del 2015, nell'ambito del rapporto con l'ATAC, ad una ricognizione generale che ha ridotto l'ammontare complessivo del rapporto debiti/crediti;
- che in relazione al Cosmari, stante una fatturazione media mensile verso il Comune di euro 450.000,00, risulta sostanzialmente fisiologico un ammontare del debito dell'Ente al 31/12 di circa euro 1.500.000,00;
- che gli importi indicati nelle attestazioni degli organismi il Nodo Cooperativa sociale a r.l. e S.I. marche srl, acquisite dall'Ente in seguito ai rilievi istruttori, trovano corrispondenza nella propria contabilità;
- di non aver ottenuto l'attestazione dell'organismo Mercato Ittico Civitanovese, attesi richieste e solleciti, ma che la verifica contabile effettuata ha evidenziato la corrispondenza

tra il credito vantato dall'Ente e il debito della società partecipata al 31/12/2015, pari ad euro 17.684,91, mentre non sussistono crediti della stessa nei confronti dell'Amministrazione.

Quanto all'Azienda Speciale Servizi Cultura Turismo e Spettacolo e al consorzio Cosmari, per i quali in sede istruttoria erano stati richiesti chiarimenti in ordine alle eventuali ripercussioni sul bilancio dell'Ente a seguito delle perdite di esercizio subite dagli organismi negli ultimi tre esercizi, l'Amministrazione ha precisato che *"non si sono manifestati riflessi contabili sul Comune di Civitanova Marche"*.

Specifici dettagli sono stati, altresì, richiesti in ordine a quanto raccomandato dal Collegio dei revisori (cfr. Relazione 2014 p. 56) rispetto alla società Civita.s s.r.l. (partecipata dall'Ente al 100%), in ordine alla verifica *"del raggiungimento degli obiettivi e la realizzazione dei programmi nonché l'economicità della gestione"* e alla previsione di forme di controllo sulle operazioni di *"scassetamento e contabilizzazione delle monete"* attinente alla gestione dei parcheggi a pagamento. L'Amministrazione, nel confermare che gli obiettivi fissati dalle previsioni di bilancio sono stati sostanzialmente conseguiti in termini di accertamenti (unica eccezione il 2013 esercizio che ha visto la modifica del criterio di accertamento e l'adeguamento in via anticipata ai nuovi principi della riforma contabile), ha sottolineato di aver provveduto nel 2015, in ragione del limitato organico della società partecipata, al fine di aumentare la percentuale di riscossione e ad accorciare i tempi della stessa, a indire specifica procedura per l'individuazione di soggetto qualificato al quale affidare la gestione delle ingiunzioni fiscali e delle successive fasi della riscossione coattiva (cfr. § 5. Verifica dei vincoli di bilancio). In ordine all'economicità della gestione l'Ente ha evidenziato che l'organismo partecipato, già impegnato in iniziative per il contenimento dei costi, è stato coinvolto nel progetto di razionalizzazione previsto dalla Legge di stabilità 2015.

11. Indebitamento

Nell'ambito delle verifiche svolte è stato analizzato, grazie agli indicatori sottoriportati, il *trend* che ha caratterizzato l'andamento del debito negli anni 2012, 2013 e 2014. Le tabelle A e B rilevano, attraverso elaborazioni svolte ex officio, la sostenibilità dell'indebitamento:

A)

	Grado di rigidità indebitamento	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
a	Rimborso mutui	6.301.537,98	2.972.087,31	3.053.951,65
b	Entrate correnti	41.558.868,39	38.984.017,31	40.122.485,35
	Incidenza % (a/b)	15,16%	7,62%	7,61%

B)

	Incidenza indebitamento totale	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
a	Indebitamento complessivo	59.458.257,62	56.486.170,31	53.652.218,66
b	Entrate correnti	41.558.868,39	38.984.017,31	40.122.485,35
	Incidenza % (a/b)	143,07%	144,90%	133,72%

Le medesime verifiche hanno, altresì, evidenziato che il costo del servizio del debito ha comportato una spesa annua di euro 5.133.518,48 (di cui euro 2.972.087,31 per quote capitali ed euro 2.161.431,17 per interessi) per il 2013 e di euro 5.138.369,51 (di cui euro 3.053.951,65 per quote capitali ed euro 2.084.417,86 per interessi) per il 2014 pari, rispettivamente, al 13,17% e al 12,81% delle entrate correnti di ciascun esercizio, peso percentuale che l'Ente riferisce essersi ulteriormente ridotto all'11,71% nel 2015 (spesa annua di euro 4.538.077,18 a fronte di entrate correnti per euro 38.751.113,04).

L'Amministrazione, a chiarimento delle deduzioni istruttorie, ha precisato che tale incidenza, per quanto significativa, non rappresenta un elemento di reale difficoltà per l'Ente che non ha contratto nuovi mutui fino a tutto l'esercizio 2015.

Gli approfondimenti istruttori hanno evidenziato il mancato allineamento dei dati esposti nel conto del patrimonio, accluso alla relazione al rendiconto 2014, rispetto ai risultati certificati nell'apposita sezione del questionario e a quelli desumibili dal sito del Ministero dell'Interno - Finanza Locale - Certificati consuntivi - Quadro 8 in ordine alla voce "totale debiti di finanziamento".

Al riguardo l'Ente, nel confermare le rilevate discordanze, ha fornito rassicurazioni sull'avvenuto riallineamento dei dati in sede di approvazione del conto del patrimonio allegato al rendiconto dell'esercizio 2015.

12. Leasing immobiliare in costruendo

Nella deliberazione n. 154/2012/PRSP si è dato conto dell'operazione di leasing immobiliare in costruendo posta in essere dall'Ente.

Prendendo le mosse dalle raccomandazioni formulate dalla Sezione con la citata pronuncia (cfr. punto 19) circa la necessità di una rigorosa verifica in ordine alla "corretta rilevanza dell'operazione sostanziale di leasing immobiliare posta in essere anche ai fini dell'indebitamento, alla luce dei principi espressi dalle Sezioni Riunite con delibera n. 49/2011" e da quanto rilevato dallo stesso Organo di revisione, nel proprio parere al rendiconto 2012, in ordine alla "*necessità di far concorrere l'operazione di leasing nel computo dell'indebitamento dell'ente, assicurando la compatibilità con le norme per il coordinamento della finanza pubblica ed in particolare quelle relative al patto di stabilità interno e ai limiti dell'indebitamento stabiliti dall'art. 204 del D.Lgs. 267/2000, come richiesto dalla delibera della Corte di conti - Sezione Riunite n. 49/2011*", rispetto alla sottoscrizione del leasing immobiliare in costruendo per la realizzazione di un edificio da adibirsi a residenza mista giovani-anziani, approfondimenti sono stati richiesti in ordine alla considerazione dell'incidenza degli oneri finanziari derivanti dall'operazione in parola ai fini del rispetto dei limiti all'indebitamento previsti dall'art. 204 del TUEL.

L'Amministrazione, in riscontro alle deduzioni istruttorie, nell'evidenziare che "*il contratto stipulato non presenta gli elementi di atipicità ai quali si riconduce l'assimilazione*

all'indebitamento" ha tuttavia rappresentato di voler, per il futuro, considerare le indicazioni del quadro normativo vigente, tenere conto "della quota interessi del canone annuale del leasing nel calcolo del limite all'indebitamento di cui all'art. 204 del TUEL".

Elementi conoscitivi di dettaglio sono stati, altresì, richiesti in ordine alle valutazioni compiute sotto il profilo della convenienza economica dell'operazione.

L'Amministrazione, avendo partecipato ad un bando regionale (DDR n. 73/EPR09) finalizzato alla concessione di un contributo in conto capitale di euro 2.000.000,00 per la realizzazione di un intervento di edilizia residenziale sperimentale sul tema "tipologie abitative miste per studenti e anziani", è risultata collocata al primo posto nella graduatoria approvata dalla Regione Marche.

Il quadro tecnico economico del progetto prevedeva, secondo le prospettazioni dell'Amministrazione, un costo totale convenzionale dell'intervento di euro 5.130.000,00 (di cui euro 3.947.879,62 per lavori ed euro 1.182.120,38 per somme a disposizione) che, al netto del contributo regionale di euro 2.000.000,00, avrebbe determinato l'assunzione di un mutuo trentennale con la Cassa Depositi e Prestiti al tasso del 5,256% con corresponsione di una rata annua di euro 196.224,03 che i ricavi derivanti dall'affitto degli alloggi per studenti e anziani, quantificati in euro 170.465,10, avrebbero potuto finanziare in misura pari all'87%.

L'Ente ha ritenuto che la progettazione, realizzazione e finanziamento di un'opera così rilevante e complessa, nonché la stretta tempistica imposta dalla Regione Marche, potessero motivare il ricorso all'istituto della locazione finanziaria immobiliare in costruendo.

La Regione Marche, interpellata al riguardo dalla stessa Amministrazione, non ha ravvisato contrasti in merito all'intenzione di ricorrere al leasing immobiliare per l'attuazione dell'intervento.

L'aggiudicazione dell'appalto è avvenuta, secondo le deduzioni dell'Ente, ad un tasso del 6,23% con una rata annua al netto dell'IVA di euro 215.163,94 il cui importo, stante le previsioni di ricavo stimate dall'Amministrazione, quantificate in euro 199.610,70, avrebbe potuto essere coperto per un valore del 93% e una ulteriore quota di ricavi avrebbe potuto realizzarsi con la cessione dell'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico e col contributo del Conto Energia.

Da quanto sopra esposto non sono emerse indicazioni segnatamente all'incidenza dell'IVA (misura percentuale mista in quanto parte dell'imponibile - porzione residenza studenti-anziani - va assoggettato al 10% e parte - porzione commerciale - al 22%), corrisposta sulla maxi rata nonché sulle rate annue né, tantomeno, sugli oneri previsti dall'esercizio dell'eventuale opzione di riscatto.

L'Ente, nelle proprie deduzioni in riscontro all'istruttoria, ha evidenziato che *"non sarebbe stato agevole realizzare l'opera con il ricorso ad un mutuo perché l'operazione, stante la complessiva programmazione delle opere pubbliche, non sarebbe stata coerente con gli obiettivi imposti dal patto di stabilità ovvero avrebbe comportato sacrifici intollerabili in ordine alla realizzazione di altri interventi già programmati e prioritari"* e che, conseguentemente, si sarebbe persa

“l’opportunità di realizzare, con un significativo contributo regionale, un edificio che si riteneva strategico in relazione alla crescente domanda espressa dal territorio sia per posti letto al servizio dei corsi universitari attivati dall’Università di Macerata sia per l’individuazione di soluzioni residenziali con servizi di prossimità annessi (servizi di mensa, sanitari ecc.) destinate al crescente numero di anziani autosufficienti”.

L’Amministrazione, nella memoria fatta pervenire successivamente alla convocazione in adunanza, in risposta ai riscontri istruttori che evidenziavano vistosi ritardi nell'utilizzazione delle unità abitative in oggetto e nell'affidamento della gestione, ha assicurato l’utilizzo e la gestione della residenza mista giovani-anziani per l’ospitalità degli studenti tirocinanti della Scuola del farmaco (in forza dell’accordo attuativo Comune-Università di Camerino) nonché l’ulteriore utilizzo di alcuni locali per attività didattiche.

Tuttavia l’Ente, nel dare seguito ai rilievi rinnovati in sede di adunanza pubblica in ordine agli incassi effettivamente introitati dall’Ente a parziale copertura degli esborsi annuali, ha rappresentato, nella memoria inviata a seguito dell’adunanza collegiale, che a tutt’oggi l’Amministrazione ha incassato l’importo di euro 113.724,12 derivante dai canoni di locazione della Farmacia Comunale nel periodo 1.5.2012 – 31.12.2016.

Nessun ulteriore ricavo risulterebbe introitato dall’affitto degli alloggi anche a causa, secondo quanto riferito dai rappresentanti dell’Amministrazione intervenuti in adunanza, del trasferimento della sede del corso di laurea in Mediazione Linguistica dell’Università di Macerata che avrebbe fatto venir meno il numero di studenti universitari presenti nel comune, né tantomeno risulterebbero generati redditi dalla cessione dell’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico e dal contributo del Conto Energia.

13. Personale

Alla mancata valorizzazione di importi relativi a missioni (euro 1.443,00) e formazione (euro 7.185,62) tra le componenti considerate per la determinazione della spesa di cui all’art. 1 c. 557 della L. n. 296/2006, rilevata in istruttoria, atteso che detti importi risultano certificati nel prospetto riguardante il contenimento delle spese (cfr. paragrafo 1.15.1 del questionario al rendiconto 2013), l’Ente ha presentato deduzioni rappresentando i nuovi importi relativi al paragrafo 6.5 del questionario stesso:

	rendiconto 2013
Spese intervento 01	7.804.393,35
Spese intervento 03	38.329,31
Spese intervento 07	476.701,60
Personale utilizzato in organismi partecipati o facenti capo all’Ente	27.062,50
Totale spese personale (A)	8.346.486,76
Componenti escluse (B)	246.127,26
Componenti assoggettate al limite (A-B)	8.100.359,50

Parimenti ha provveduto a confermare in euro 7.680,00 (euro 1.986,98 + 5.693,02) l’importo relativo alla tipologia di spesa “formazione” che non risultava valorizzata tra le componenti

considerate per la determinazione della spesa di cui all'art. 1 c. 557 della l. n. 296/2006, trasmettendo al contempo in nuovo prospetto 1.15.1 del questionario al rendiconto 2014:

Tipologia di spesa	rendiconto 2014
Studi e consulenze	4.948,32
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	7.543,02
Sponsorizzazioni	0.00
Missioni	1.986,98
Formazione	5.693,02
<i>Totale</i>	<i>20.171,34</i>

Al riguardo si richiama quanto già evidenziato per l'esercizio 2014 in ordine al rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 6, c. 7-10 e 12-14, d.l. n. 78/2010 e dall'art. 5, c. 2, del d.l. n. 95/2012 (cfr. § 9. Contenimento delle spese).

Ai rilievi istruttori che evidenziavano discrasie, meritevoli di specifico approfondimento, tra i dati attestati nel parere reso dall'Organo di revisione e quelli certificati nel questionario al rendiconto 2013 l'Ente, nel fornire copia della la certificazione resa dall'Organo di revisione in ordine alla costituzione del fondo per la contrattazione integrativa, ha risposto confermando la validità dei dati esposti nel questionario al rendiconto.

14. Patrimonio

A partire dalle attestazioni rese dall'Organo di revisione nella propria relazione al rendiconto 2014 (cfr. pag. 54), che, nel sottolineare che l'Ente non attuava la consuntivazione economica e patrimoniale (ultima revisione dell'inventario anno 1999), dichiarava che il prospetto di conciliazione, il conto economico e il conto del patrimonio non avevano "superato i controlli professionali del Collegio per ritenere tali documenti veritieri", elementi conoscitivi sono stati richiesti in ordine a provvedimenti medio tempore adottati dall'Amministrazione al fine di conferire alle scritture patrimoniali completezza e attendibilità, atteso che veniva certificato l'affidamento di specifico incarico a società di servizi esterna.

L'Ente, nel partecipare che la Società incaricata ha concluso nel corso dell'anno 2015 l'operazione di rilevazione del patrimonio immobiliare, ha rappresentato che i dati di tale rilevazione sono stati coerentemente riportati in sede di approvazione del conto del patrimonio, allegato al rendiconto 2015.

15. Operazione di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi

Specifici approfondimenti sono stati svolti sulle modalità con le quali l'Amministrazione ha svolto questa fondamentale operazione propedeutica all'applicazione dei nuovi principi dell'armonizzazione contabile, primo, fra tutti, il principio della competenza finanziaria potenziata.

All'esito dei controlli è emerso che l'Ente ha proceduto al riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi con due provvedimenti. Il primo, delibera di Giunta municipale n. 181, è stato adottato in data 30 maggio 2015. Successivamente l'Ente, con delibera di Giunta n. 231

del 13 luglio 2015, ha provveduto a rettificare il precedente atto in regime di "autotutela decisoria spontanea".

Gli approfondimenti istruttori hanno evidenziato il mancato rispetto del termine previsto per l'adozione della delibera di Consiglio comunale per il riparto del maggior disavanzo atteso che la stessa è stata assunta in data 30 luglio 2015 e, dunque, oltre il prescritto termine di 45 giorni laddove si abbia riguardo, quale dies a quo, alla delibera di G.M. n. 181 del 30 maggio 2015. Nessuna considerazione è stata palesata dall'Ente.

Le risultanze dell'operazione di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, evidenziate nelle delibere n. 181/2015 e n. 231/2015 e nei rispettivi allegati, sono compendiate nei prospetti seguenti:

residui attivi							
Descrizione	Importo da rendiconto	Eliminati	Mantenuti	Reimputati all'esercizio			
				2015	2016	2017	oltre
Parte corrente	15.936.701,82	7.869,03	15.431.011,10	497.821,69	-	-	-
Parte capitale	3.044.464,64 (5.042.478,89)	42.255,90	3.002.208,74	-	-	-	-
TOTALE				497.821,69			

Fonte: Deliberazione G.C. n. 181/2015

residui passivi							
Descrizione	Importo da rendiconto	Eliminati	Mantenuti	Reimputati all'esercizio			
				2015	2016	2017	oltre
Parte corrente	14.421.581,28	555.376,84	11.418.858,05	2.269.620,13	146.775,11	30.951,15	-
Parte capitale	12.803.144,81	2.214.687,51	2.526.143,59	3.544.007,41	2.094.978,96	2.423.327,34	-
TOTALE				5.813.627,54	2.241.754,07	2.454.278,49	

Fonte: Deliberazione G.C. n. 231/2015

I dati soprariportati evidenziano la definitiva eliminazione di residui attivi per euro 50.124,93 (di cui euro 7.869,03 di parte corrente ed euro 42.255,90 di parte capitale) e di residui passivi per euro 2.770.064,35 (di cui euro 555.376,84 di parte corrente ed euro 2.214.687,51 di parte capitale).

I residui passivi eliminati alla data del 1° gennaio 2015 e reimpegnati con imputazione all'esercizio 2015 o agli esercizi successivi ammontano ad euro 2.447.346,39, per la parte corrente, ed a euro 8.062.313,71, per la parte in conto capitale mentre le reimputazioni dei residui attivi ammontano ad euro 497.821,69 per la sola parte corrente.

Alla luce di tali dati il fondo pluriennale complessivamente inteso ammonta ad euro 10.011.838,41.

Atteso che le reimputazioni di residui attivi hanno riguardato esclusivamente l'esercizio 2015 e unicamente la parte corrente, alle perplessità manifestate in sede istruttoria sulla correttezza della procedura seguita (alla luce di quanto indicato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con la delibera n. 32/SEZAUT/2015/INPR) l'Ente ha fornito deduzioni in seguito alla convocazione in adunanza rappresentando che "la reimputazione dei residui passivi è stata operata tenendo conto delle indicazioni degli uffici circa l'esigibilità delle somme legate all'andamento dei lavori" mentre per i residui attivi "considerati quali residui attivi", non si è

provveduto alla reimputazione a causa del fatto che i diversi uffici spesso non avevano "piena contezza della fonte di finanziamento della spesa".

Va al riguardo sottolineato come la mancata reimputazione dei residui attivi nelle scritture contabili dell'Ente secondo i nuovi principi contabili applicati oltre a non essere conforme ai principi di veridicità e trasparenza dei bilanci pubblici nonché al principio della competenza finanziaria potenziata, non ha consentito la corretta determinazione del fondo pluriennale vincolato, posta contabile rappresentata dalla differenza tra i residui passivi e i residui attivi (se positiva) da reimputare ai pertinenti esercizi secondo l'esigibilità.

Sulla base di quanto riportato nel modello 5/2, allegato al d.lgs. n. 118/2011, approvato con la deliberazione di Giunta comunale n. 231 del 13 luglio 2015, alla data del riaccertamento straordinario dei residui il risultato di amministrazione risultava così quantificato:

Risultato di amministrazione al 31.12.2014 determinato dal rendiconto 2014		590.476,90
Residui attivi cancellati in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate	(-)	50.124,93
Residui passivi cancellati in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate	(+)	2.770.064,35
Residui attivi cancellati in quanto reimputati agli esercizi in cui sono esigibili	(-)	497.821,69
Residui passivi cancellati in quanto reimputati agli esercizi in cui sono esigibili	(+)	10.509.660,10
Fondo Pluriennale Vincolato	(-)	10.011.838,41
Risultato di amministrazione al 1.01.2015 determinato dopo il riaccertamento straordinario dei residui		3.310.416,32

Composizione del risultato di amministrazione al 1.01.2015		
Parte accantonata:		
Fondo crediti dubbia esigibilità	4.018.106,70	
Fondo rischi spese legali	50.000,00	
Fondo rischi soccombenza cause	1.000.000,00	
Totale parte accantonata		(-) 5.068.106,70
Parte vincolata:		
Avanzo vincolato a spese correnti	67.351,40	
Fidejussioni Palazzetto dello sport	2.021.000,00	
Somma di pertinenza dei servizi sociali	36.100,00	
Totale parte vincolata		(-) 2.124.451,40
Totale parte destinata agli investimenti		(-) 421.410,61
Quota disponibile del risultato di amministrazione		-4.303.552,39

Fonte: Deliberazione G.C. n. 231/2015

A fronte della complessiva operazione di riaccertamento straordinario, l'avanzo di amministrazione accertato nell'esercizio 2014 per euro 590.476,90, è stato rideterminato, con emersione di un disavanzo di euro 4.303.552,39, che l'Ente ha deliberato di ripianare in trenta anni a quote costanti di euro 143.451,75 secondo le prescrizioni contenute nel D.M. del 2 aprile 2015 (cfr. delibera G.C. n. 37 del 30 luglio 2015).

Quanto all'accantonamento operato per "rischi spese legali" e "rischi soccombenza cause" (rispettivamente di euro 50.000,00 e euro 1.000.000,00) per il quale in sede di contraddittorio si era evidenziata l'assenza di valutazioni del Collegio dei Revisori nel parere sul riaccertamento straordinario (giusto verbale n. 56/2015) causata, secondo l'Organo, dalla mancanza di "una ricognizione degli incarichi in corso come previsto dal punto 5.2, lettera h, del principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs. 118/2011", necessaria al fine di evincere che gli incarichi

fossero "coperti da un impegno congruo", l'Ente, nelle deduzioni fornite a seguito di convocazione in adunanza, ha rappresentato di aver proceduto ad una ricognizione delle cause in essere per le quali prima dell'anno 2012 si procedeva all'affidamento dell'incarico con impegno di spesa forfettario e di aver provveduto, altresì, all'incremento degli impegni di spesa sulla base delle indicazioni fornite dagli stessi legali incaricati. Stante tali regolarizzazioni, l'Amministrazione ha dato atto che le situazioni di incarichi con impegno di spesa insufficiente sarebbero in netta diminuzione e considererebbe congruo l'importo allo scopo accantonato al fondo "rischi spese legali".

Tuttavia, preme rimarcare come, nonostante le rassicurazioni fornite in prospettiva dall'Ente, debiti fuori bilancio derivanti da parcelle di Avvocati siano stati riconosciuti nell'esercizio 2015 - euro 83.411,72 a fronte di note spesa per l'importo di euro 87.816,12 (cfr. delibera C.C. n. 88/2015) - nonché nell'esercizio 2016 - euro 198.397,06 a fronte di parcelle per euro 213.429,98 (cfr. delibera C.C. n. 64/2016) - che, per quello che ne occupa, fanno sorgere perplessità sull'adeguamento operato sugli impegni nonché sulla dichiarata congruità dell'accantonamento.

Quanto all'accantonamento al fondo "rischi soccombenza cause" l'Ente, nel confermare di aver recentemente inviato al Collegio dei revisori una relazione riepilogativa sul contenzioso legale in essere, ha rappresentato di non poter procedere, pur avendo contattato i legali interessati, stante i diversi elementi aleatori, alla quantificazione dell'onere presunto di chiusura.

In tal senso l'Ente considererebbe congrua la somma di euro 1.000.000,00 accantonata al fondo "rischi soccombenza cause" anche ipotizzando situazioni di totale soccombenza e di condanna dell'Ente al pagamento dell'intera somma richiesta dalla controparte.

Nondimeno, nell'evidenziare che la documentazione pervenuta a seguito di adunanza mostra un totale delle richieste di risarcimento pari a più di 28.000.000,00 di euro, si deduce che l'Ente avrebbe disposto un accantonamento pari al 3,53%.

Si rileva, in questa prospettiva, come solo una attenta e realistica valutazione dell'adeguatezza del fondo permetterebbe all'Ente di affrontare le eventuali posizioni debitorie fuori bilancio che si dovessero verificare a seguito degli esiti dei giudizi evitando il rischio di squilibri strutturali del bilancio causati dall'insorgere di oneri di rilevante entità finanziaria.

RITENUTO

- I -

Così ricostruiti gli aspetti salienti dei controlli effettuati e del contraddittorio intercorso con l'Amministrazione devono, in primo luogo, svolgersi alcune considerazioni in ordine alle risultanze istruttorie relative alle deliberazioni di Giunta e di Consiglio assunte a fronte del parere contrario del responsabile del servizio finanziario e/o del segretario comunale.

In questa prospettiva, nel rimarcare, da un lato, come l'azione dei predetti soggetti tecnici lungi dall'essere informata ad un preteso eccesso di prudenza - rimarcato

dall'Amministrazione in occasione della pubblica adunanza – si appalesi coerente con il vigente sistema dispositivo e con i principi sottesi al novellato art. 49 Tuel, non può sottacersi, dall'altro, come le modalità osservate dai citati organi deliberanti destino qualche perplessità per ciò che attiene, in particolare, gli specifici oneri di motivazione posti dal quarto comma della disposizione in parola.

Sotto tale profilo – richiamate le coordinate interpretative offerte da questa Sezione in ordine alla portata dell'art. 49 Tuel – preme rimarcare come, ferma la natura non vincolante del parere, la novella recata dall'art. 3, comma 1, lett. b), del d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213 abbia significativamente previsto un onere di motivazione specifica del provvedimento approvato in difformità dal parere contrario reso dai responsabili dei servizi che, nei casi all'esame della Sezione, non pare compiutamente assolto.

In disparte i casi in cui l'esplicitazione delle ragioni per cui si è ritenuto di non conformarsi al parere negativo risulta del tutto omessa (cfr. deliberazione di G.C. n. 289/2013 - deliberazione di G.C. n. 310/2013 - deliberazione di G.C. n. 267/2013), non può ritenersi idonea motivazione il mero richiamo al rispetto del limite dei dodicesimi previsti per l'ipotesi di esercizio provvisorio – essendo l'Ente tenuto, anche in ragione delle indicazioni offerte dalla Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 23/2013/INPR e n. 18/2014/INPR) a ben più articolate valutazioni ove si verta in tema di spese non obbligatorie – ovvero l'apodittica attestazione di insussistenza di rischi per gli equilibri di bilancio.

Né a superare siffatte lacune vale la constatazione postuma – ribadita dall'Amministrazione in sede di adunanza pubblica – circa il mantenimento degli equilibri di bilancio.

Parimenti sotto il profilo del rispetto dell'apparato normativo giuscontabile non poche perplessità suscitano i reiterati ritardi nell'approvazione dei documenti contabili: a tal riguardo la Sezione, pur prendendo atto delle giustificazioni addotte, sollecita l'adozione di opportune misure organizzative volte a superare la predetta criticità, peraltro, rilevata anche con riferimento al rendiconto 2016 per il quale consta agli atti d'ufficio specifico esposto.

Ciò posto, in via generale, sotto il profilo strettamente contabile il Collegio osserva.

Per ciò che attiene i parametri di deficitarietà strutturale, attestati con riferimento agli esercizi 2012/2013 (parametro n. 4) ed accertati dalla Sezione in relazione all'esercizio 2014 (parametro 7), pur dandosi atto – per come riferito dall'Amministrazione – dell'avvenuto superamento della criticità, si raccomanda un attento monitoraggio delle poste di interesse riservandosi, comunque, specifici riscontri in occasione delle ulteriori verifiche.

Alla stregua dei dati di dettaglio dianzi illustrati (cfr. supra § 5) rigoroso monitoraggio si appalesa, altresì, opportuno in relazione agli andamenti delle entrate afferenti le sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada attesi gli esiti non proprio soddisfacenti dei provvedimenti assunti, anche in ragione delle specifiche sollecitazioni formulate dall'Organo di revisione, per velocizzare l'incasso di siffatta risorsa: sul punto rappresenta la stessa Amministrazione che – a fronte di accertamenti pari nel triennio

2014/2016 ad euro 1.735.609,87 – a gennaio 2017 risultano conseguite riscossioni per euro 428.444,63 donde una percentuale di realizzo pari al 24,68%.

Profili critici emergono, del pari, dall'analisi dei dati relativi al recupero dell'evasione tributaria sia in ragione dello scarso indice di riscossione rilevato sia in ragione dell'elevato volume di residui attivi eliminati definitivamente nell'esercizio 2014: a tal riguardo, nel prendere atto delle deduzioni svolte dall'Amministrazione circa la natura prudentiale della cancellazione riferita a residui di anzianità superiore a 5 anni, deve rimarcarsi come siano rimaste inevase le richieste di dati dettaglio oltre che di elementi informativi circa i provvedimenti medio tempore assunti in vista di un efficientamento delle procedure di acquisizione dell'entrata in parola.

Ben più significative le irregolarità rilevate con riguardo alle modalità osservate per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio (cfr. supra § 7).

A tal riguardo, pur dandosi doverosamente atto della significativa rivisitazione della materia dell'esercizio provvisorio operata dal d.lgs. n. 126/2014 – che ha, tra l'altro, novellato l'art. 163 Tuel – rileva il Collegio come, alla stregua della normativa applicabile *ratione temporis*, non potesse darsi corso al riconoscimento dei debiti di cui trattasi in difetto della previa approvazione del bilancio di previsione.

Depongono, in tal senso, i principi formulati dalla giurisprudenza contabile – laddove è stata rimarcata l'impossibilità di "*procedere al riconoscimento dei debiti fuori bilancio nel corso dell'esercizio provvisorio di bilancio. E ciò per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, la delibera di riconoscimento può essere adottata solo in occasione di precise scansioni temporali, in particolare in sede di approvazione del bilancio di previsione ovvero in occasione della delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art 193, comma 2, del TUEL. Si tratta, non a caso, dei momenti in cui gli equilibri di bilancio vengono valutati in maniera approfondita e complessiva. Di conseguenza, ipotizzare che si possa provvedere al riconoscimento dei debiti fuori bilancio proprio durante la "vacanza" di bilancio, costituirebbe un'evidente aporia logica. In secondo luogo, il principio di tipicità e tassatività delle spese consentite nel corso dell'esercizio provvisorio esclude che si possa procedere all'adempimento di obbligazioni che non rientrano nei casi contemplati e, ancor di più, di carattere eccezionale (come quelle aventi a oggetto debiti fuori bilancio)"* (cfr. deliberazione Sezione di controllo per la Regione Siciliana n. 189/2014/PAR nonché in termini deliberazione n. 78/2014/PAR).

Alla luce di siffatto quadro interpretativo nessuna valenza dirimente può annettersi alle deduzioni svolte dall'Amministrazione circa l'urgenza di provvedere al pagamento dei debiti in parola in ragione degli accordi transattivi intercorsi con i legali interessati trattandosi di mere circostanze di fatto che non valgono a superare il rilevato profilo di irregolarità.

Parimenti inconferente si appalesa il richiamo delle peculiari vicende dell'esercizio 2013 caratterizzato da un inedito ed anomalo differimento al 30 novembre del termine di approvazione del bilancio di previsione.

Sul punto preme, peraltro, rilevare come la Sezione delle Autonomie abbia segnalato i rischi insiti nel reiterato differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione richiamando gli enti all'adozione di ogni cautela per il rispetto della normativa giuscontabile (cfr. deliberazioni n. 23/2013/INPR, n. 18/2014/INPR).

Né appaiono persuasive le deduzioni dell'Amministrazione circa l'insussistenza di rischi per la tenuta degli equilibri di bilancio trattandosi di valutazioni postume e, comunque, inconferenti vertendosi in tema di procedura posta in essere in una situazione di vacanza del bilancio ed in assenza dello strumento di programmazione finanziaria.

Da ultimo, sotto altro profilo, deve, inoltre, rimarcarsi come la tempistica osservata dall'Amministrazione si ponga in contrasto con i contenuti del regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 95/2003 e, segnatamente, con la previsione dell'art. 21 che sotto la rubrica "Riconoscimento di debiti fuori bilancio" al comma 2 testualmente recita *"al riconoscimento di legittimità di detti debiti il Consiglio può provvedere tutte le volte che se ne manifesta la necessità e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno relativamente ai debiti che si sono manifestati entro il 30 novembre dell'anno stesso"*.

Oggetto di approfondimento sono stati i dati relativi ai servizi conto terzi come certificati dall'Organo di revisione per l'anno 2014 laddove, con riguardo alla voce "altre per servizi conto terzi", è stato registrato un significativo incremento percentuale (59,26%) rispetto agli omologhi dati attestati per l'esercizio 2013.

Nondimeno l'Amministrazione si è limitata a confermare la correttezza dell'allocazione contabile non fornendo, tuttavia, elementi informativi richiesti in ordine alle partite contabilizzate nella voce "Altre per servizi conto terzi" e, di fatto, precludendo alla Sezione puntuali verifiche in merito.

In tal senso, richiamati i contenuti della deliberazione n. 154/2012/PRSP resa da questa Sezione in occasione delle verifiche sul rendiconto 2010, si richiama l'Ente ad una rigorosa applicazione della normativa in tema di servizi conto terzi come, peraltro, significativamente modificata a seguito dell'entrata a regime del sistema di contabilità armonizzata.

Alla stregua dei dati e delle risultanze istruttorie sopra esposti permangono, altresì, dubbi in ordine al rispetto della disciplina vincolistica recata dall'art. 6, comma 8, del d.l. n. 78/2010: in disparte il disallineamento registrato tra i contenuti del prospetto delle spese di rappresentanza e quanto attestato nel questionario, rileva il Collegio come le deduzioni svolte dall'Ente circa la non riconducibilità delle spese accertate da riscontri officiosi mediante sistema SIOPE a quelle soggette alla richiamata disciplina vincolistica appaiono, anche in considerazione della loro genericità, non persuasive alla stregua degli orientamenti maturati in seno alla magistratura contabile.

A tal riguardo si richiamano, in particolare, le coordinate interpretative rese dalla Sezione regionale di controllo per la Liguria che, chiamata a rendere il proprio avviso in ordine ad una questione affine a quella che ne occupa, in stretta aderenza con il dato normativo - e,

di fatto, ribadendo principi già formulati dalla giurisprudenza contabile – ha rappresentato, con specifico riguardo alle spese sostenute per manifestazioni di tipo culturale o con fini di promozione turistica, riconducibili, a seconda dei casi, alle nozioni di “convegni” o di “relazioni pubbliche”, come tali spese debbano di norma essere considerate “rientranti nel vincolo di spesa in esame” (cfr. SR Controllo per la Liguria, deliberazione n. 54/2015/PAR).

Né sono stati offerti alla Sezione circostanziati elementi informativi circa la ricorrenza delle fattispecie per le quali la stessa normativa prevede delle esclusioni.

In questa prospettiva la Sezione raccomanda una rigorosa applicazione dei limiti di spesa di cui trattasi rispetto i quali, peraltro, l’art. 21 bis del d.l. n. 50/2017 come convertito dalla legge n. 96/2017 ha previsto – per l’esercizio 2017 – una moratoria subordinata a presupposti di virtuosità che parrebbero non sussistere per il Comune di Civitanova Marche vista la tempistica osservata per l’approvazione del rendiconto relativo all’esercizio 2016.

Problematicità sono state, altresì, rilevate in ordine alle modalità con le quali l’Ente ha dato corso agli adempimenti preliminari per il corretto avvio del nuovo sistema di contabilità armonizzata sia per ciò che attiene il rispetto dei termini di legge sia per ciò che riguarda l’applicazione sostanziale dei nuovi principi.

Sotto il primo profilo consta, invero, che, tanto la deliberazione di Giunta Municipale avente ad oggetto il riaccertamento straordinario quanto il successivo – e conseguente – provvedimento per il riparto del maggior disavanzo, sono stati adottati oltre il prescritto termine.

D’altro canto, in disparte i rilevati profili procedurali, da un punto di vista sostanziale, con riguardo all’operazione di riaccertamento straordinario, evidenzia il Collegio come la reimputazione dei residui attivi operata dall’Amministrazione – limitatamente a quelli di parte corrente e avendo esclusivo riguardo all’esercizio 2015 – non sia conforme ai contenuti ed alla *ratio* del principio di competenza finanziaria potenziata andando, peraltro, ad incidere sulla corretta determinazione del FPV.

A tal riguardo non poche perplessità suscitano, peraltro, le argomentazioni addotte dall’Amministrazione laddove, a giustificare la procedura osservata, è stato rappresentato che *“la reimputazione dei residui passivi è stata operata tenendo conto delle indicazioni degli uffici circa l’esigibilità delle somme legate all’andamento dei lavori”* mentre per i residui attivi i diversi uffici non avevano, spesso, *“piena contezza della fonte di finanziamento della spesa”*.

In questa prospettiva rimarca, invero, il Collegio come il riaccertamento straordinario dei residui, attivi e passivi, e la conseguente reimputazione dei residui conservati secondo il principio della competenza finanziaria, rivestano nell’ambito del nuovo sistema di contabilità armonizzata una valenza centrale in quanto prodromici alla corretta determinazione del fondo pluriennale vincolato.

Parimenti non del tutto persuasive si appalesano le deduzioni svolte in ordine agli accantonamenti operati in relazione al rischio spese legali ed al rischio soccombenza cause

atteso che, alla luce degli elementi informativi offerti dalla stessa Amministrazione, sembrerebbero emergere criticità sotto il profilo dell'adeguatezza degli stessi.

Quanto al rischio "spese legali" l'elevata mole di debiti fuori bilancio riconosciuti nell'esercizio 2015 – per euro 83.411,72 a fronte di note spesa per euro 87.816,12 (cfr. deliberazione C.C. n. 88/2015) – ed in quello 2016 – per euro 198.397,06 a fronte di parcelle per euro 213.429,98 (cfr. deliberazione C.C. n. 64/2016) – fa sorgere qualche dubbio circa l'idoneità delle misure adottate dall'Amministrazione, nella specie l'incremento degli impegni di spesa, e, più in generale, circa la congruità dell'accantonamento.

Analogamente per ciò che attiene al rischio soccombenza cause deduce l'Ente di non aver potuto compiutamente determinare l'onere presunto di chiusura stante la concorrenza di diversi elementi aleatori e, comunque, di considerare congrua la somma di euro 1.000.000,00 a detti fini accantonata.

Ciò nondimeno si evidenzia come, avuto riguardo alla documentazione offerta in comunicazione, il totale della sorte afferente ai contenziosi in essere ammonterebbe ad una cifra di gran lunga superiore rispetto alla quale il predetto accantonamento – pari al 3,53% - si paleserebbe inadeguato a soddisfare le finalità prudenziali sottese allo stesso.

- II -

Alcune considerazioni si impongono, da ultimo, in relazione all'operazione di *leasing immobiliare in costruendo* posta in essere per la realizzazione di un edificio da adibirsi a residenza mista giovani-anziani.

Pur potendo, in ragione del mutato quadro normativo e delle deduzioni svolte dall'ente, ritenersi superate le raccomandazioni formulate con la citata deliberazione n. 154/2012/PRSP circa la rilevanza della stessa operazione ai fini del rispetto dei vincoli in tema di indebitamento – e fermi gli ambiti di discrezionalità dell'Amministrazione – la Sezione non può esimersi da alcune valutazioni sotto il profilo della convenienza economica.

Come noto la giurisprudenza contabile è, a più riprese, intervenuta a precisare le caratteristiche di detta figura contrattuale precisandone la corretta qualificazione giuridica nonché i presupposti per la contabilizzazione dei relativi oneri (cfr., tra le altre, SS.RR. in sede di controllo deliberazione n. 49/2011 e di recente deliberazione n. 15/SEZAUT/2017/QMIG).

In tali occasioni, nell'evidenziare come il ricorso agli strumenti di partenariato pubblico privato non debba risolversi in una surrettizia elusione di discipline vincolistiche, è stato, altresì, sottolineato come " *la scelta dello strumento da utilizzare per la costruzione di un'opera pubblica deve essere compiuta dall'ente pubblico interessato in concreto, valutando le diverse possibilità di realizzazione e finanziamento, in base ai parametri dell'efficienza, efficacia ed economicità che devono presiedere allo svolgimento dell'azione amministrativa. Pertanto, la scelta di ricorrere al leasing immobiliare in costruendo può essere effettuata, unicamente ed esclusivamente, se più vantaggiosa sia dal punto di vista finanziario che economico, rispetto*

alle altre modalità in astratto utilizzabili, ivi compreso il ricorso ad indebitamento” e come “la valutazione deve essere compiuta non solo sulla base degli interessi che devono essere corrisposti per l’impegno finanziario del mutuante ovvero del finanziatore dell’opera, ma anche in relazione a tutti i costi, direttamente o indirettamente, collegati all’intervento, a seconda della modalità contrattuale prescelta” (cfr. SRC Lombardia deliberazione n. 1139/2009 richiamata nella citata deliberazione SS.RR. n. 49/2011).

Ebbene, in disparte le perplessità circa l’effettivo costo dell’opera che, peraltro, l’istruttoria non ha completamente fugato (cfr. § 12), rileva il Collegio come d’altro canto le risultanze istruttorie abbiano evidenziato vistosi ritardi nell’utilizzazione delle unità abitative in oggetto talché risulterebbero disattese le previsioni dell’Ente circa la possibilità di finanziare una rilevante percentuale degli oneri correlati all’intervento con i ricavi rivenienti dall’affitto degli alloggi e dalla cessione dell’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico.

Sul punto le attestazioni dell’Ente hanno comprovato come sia stato incassato unicamente l’importo di euro 113.742,12 derivante dai canoni di locazione della Farmacia comunale nel periodo 1.5.2012 – 31.12.2016, mentre nessun altro introito è stato conseguito dall’affitto degli alloggi – su cui avrebbe inciso negativamente il trasferimento della sede del corso di laurea in mediazione linguistica – ovvero per la menzionata cessione dell’energia elettrica.

Di qui il delinearsi di un quadro fattuale ben lontano dalle valutazioni poste dall’Amministrazione a fondamento delle proprie scelte in parola in ragione del quale, conclusivamente, deve formularsi, allo stato, un giudizio negativo per ciò che attiene il profilo della convenienza economica dell’operazione in parola.

In questa prospettiva si sollecita l’Amministrazione a porre in essere ogni iniziativa per la valorizzazione e la messa a reddito dell’opera di cui trattasi.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per le Marche,

ACCERTA

per le ragioni esplicitate in parte motiva la sussistenza di una grave irregolarità contabile in relazione all’avvenuto riconoscimento di debiti fuori bilancio in costanza di esercizio provvisorio;

RACCOMANDA

- La rigorosa osservanza della disciplina recata dall’art. 49 Tuel ed il compiuto assolvimento dell’obbligo motivatorio posto dal comma quarto della menzionata disposizione;
- il rispetto dei parametri di deficitarietà pro tempore vigenti;
- un rigoroso monitoraggio degli andamenti relativi alle entrate afferenti le sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada e l’adozione di ogni opportuna iniziativa per la velocizzazione delle procedure di entrata;

- una rigorosa verifica circa la sussistenza dei presupposti cui è subordinata l'inclusione di una partita tra i servizi c.d. conto terzi;
- una compiuta osservanza delle discipline vincolistiche in tema di contenimento spese ed una attenta verifica circa la ricorrenza delle fattispecie escluse dall'ambito di applicabilità della stessa normativa;

INVITA

- l'Amministrazione a porre in essere opportune misure onde superare le criticità rilevate in parte motiva in relazione all'operazione di reimputazione dei residui laddove ancora sussistenti;
- l'Amministrazione ad un'attenta riflessione circa l'adeguatezza degli accantonamenti operati in relazione al contenzioso pendente;
- l'Amministrazione ad adottare opportune misure al fine della messa a reddito dell'immobile oggetto dell'operazione di leasing immobiliare in costruendo di cui, per le motivazioni espresse in parte motiva, rileva, allo stato, il carattere antieconomico.

DISPONE

che la presente deliberazione sia trasmessa, in via telematica, al Sindaco, al Consiglio comunale ed all'Organo di revisione del Comune di Civitanova Marche.

Ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013 la presente pronuncia dovrà, altresì, essere pubblicata sul sito Internet dell'amministrazione comunale secondo le modalità di legge.

Così deliberato in Ancona nella fissata Camera di consiglio del 11 maggio 2017

Il Relatore
f.to Valeria Franchi

Il Presidente
f.to Maurizio Mirabella

Depositata in Segreteria in data 13 ottobre 2017

Il Direttore della Segreteria
f.to Carlo Serra